

Legge 3 maggio 2021 n. 58 di conversione del decreto legge 5 marzo 2021 n. 25. Differimento delle consultazioni elettorali per l'anno 2021 ed altre disposizioni - (circ M.I. n.24/2021)

Semplificazione in materia di designazione dei rappresentanti di lista nell'ambito delle operazioni elettorali dell'anno 2021 (art. 1-bis, comma 1).

In considerazione del permanere dell'emergenza epidemiologica in corso, l'art. 1-bis intende semplificare, per le consultazioni elettorali da svolgere nell'anno 2021 previste dal precedente comma 1, gli adempimenti relativi **alla designazione dei rappresentanti della lista** stessa presso gli uffici elettorali di sezione e presso l'Ufficio centrale per le elezioni comunali. Tali designazioni, anche al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, potranno essere presentate **mediante posta elettronica certificata entro il giorno di mercoledì antecedente la votazione**, in luogo delle altre forme previste dall'art. 25, primo comma, secondo periodo, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e dall'art. 35, secondo comma, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

Resta fermo che tali designazioni, ove non già effettuate nelle modalità anzidette, potranno comunque essere presentate a mano entro il venerdì precedente l'elezione al segretario comunale oppure il sabato pomeriggio direttamente al presidente di seggio o la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio delle votazioni.

Ovviamente, anche le designazioni trasmesse a mezzo posta elettronica certificata dovranno essere comunque autenticate da uno dei soggetti abilitati ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53.